



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare [di seguito Codice] e, in particolare, l'articolo 2209-octies secondo il quale: *“A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”* e, in particolare, l'articolo 5, rubricato *“Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali”*, che ai commi:
- 1, individua le finalità e le modalità per il relativo finanziamento;
 - 2, lettera b), indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
 - 4, dispone che *“Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.”*;
 - 5, dispone che *“Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.”*;
 - 6, dispone che *“con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto è unico*

per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.”;

- 6-sexies, dispone che *“In deroga al comma 6-quater, solo per l’emanazione del decreto riferito all’anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall’Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.”;*

Visti

i decreti del Presidente della Repubblica:

- 16 aprile 2009, n. 52, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”* e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall’anno 2009;
- 1° ottobre 2010, n. 185, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)”* e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali;
- 15 marzo 2018, n. 40, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio normativo ed economico 2016-2018)”* e, in particolare, gli articoli 17 e 19, concernenti il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e le risorse destinate all’incremento del medesimo;
- 20 aprile 2022, n. 56, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «triennio 2019-2021»* e, in particolare, l’articolo 7, rubricato *Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali*, che dispone, a decorrere dall’anno 2022, l’incremento delle risorse destinate al citato fondo e stabilisce i criteri per la destinazione delle risorse;
- 24 marzo 2025, n. 52, recante *“Recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.”* e, in particolare, l’articolo 5, rubricato *Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali*, che ai commi:
 - 1, 2 e 3, dispone, rispettivamente per l’anno 2024, per l’anno 2025 e a decorrere dal 2026, l’incremento delle risorse destinate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali;
 - 7, dispone che *“Le risorse destinate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; d) compensare l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio; e) compensare la presenza qualificata.”;*
 - 8, a decorrere dal 2024, apporta le necessarie modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 sulla procedura da adottare ai fini della distribuzione del FESI, alla luce del

passaggio dal sistema della Rappresentanza militare a quello delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare (APCSM);

- Visto** l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri Giustizia e Affari esteri, reg. n. 836 in data 24 aprile 2018, che incrementa i fondi per i servizi istituzionali delle Forze armate con risorse stanziati dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate medesime;
- Vista** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, con il quale è stato disposto che la somma di 52,18 milioni di euro è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla stessa legge di bilancio (per le Forze armate pari a 15,67 milioni di euro), per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- Visto** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante "*Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024*";
- Considerato** che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al citato articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di riparto e destinazione dei citati 52,18 milioni di euro, per l'anno 2024, non risulta ancora adottato;
- Viste** la determinazione del Capo di stato maggiore della Difesa in data 11 marzo 2024 e il decreto dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 383 del 20 marzo 2024 di riduzione del 20% dei fondi stanziati per compenso forfettario di impiego e di guardia per l'anno 2024, rispettivamente dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per incrementare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- Tenuto conto** delle risorse derivanti dai risparmi determinati dalla progressiva riduzione del personale militare a mente dell'articolo 2209-*octies* del Codice;
- Tenuto conto** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6-*sexies*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007, per l'emanazione del decreto FESI riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento è trasmesso al Ministro della difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere della maggioranza delle APCS firmatarie dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate, recepito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52;

- Vista** la lettera dello Stato maggiore della difesa protocollo M_D A0D32CC REG2025 0076326 in data 22 aprile 2025 con la quale è stato inviato alle APCSM, firmatarie dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate, lo schema di provvedimento per la ripartizione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- Acquisiti** in data 5 maggio 2025 i pareri delle APCSM denominate AMUS AM, SIM Marina, LRM, SIULM, USMIA MM, SIAM e SINAM che hanno concordato con lo schema proposto, proponendo contestualmente alcuni interventi correttivi e delle APCSM denominate ASPMI, SIAMO, USMIA Esercito e SAM, che non hanno concordato, pur condividendo in linea di massima l'impianto adottato;
- Vista** la lettera dello Stato maggiore della difesa protocollo M_D A0D32CC REG2025 0092353 in data 19 maggio 2025, con la quale è stato inviato alle APCSM, firmatarie dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate, un nuovo schema di provvedimento per la ripartizione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali comprensivo di alcuni interventi correttivi segnalati dalle suddette APCSM;
- Acquisiti** rispettivamente in data 26 maggio 2025 e 29 maggio 2025, i pareri delle APCSM denominate ASPMI, USMIA Esercito e SAM che si sono espresse favorevolmente sul testo proposto e delle APCSM denominate AMUS AM, LRM, SINAM, SIAM, SIULM, SIM Marina, USMIA Marina e SIAMO EI, che hanno concordato con lo schema di provvedimento proposto;
- Vista** la lettera dello Stato maggiore della difesa protocollo M_D A0D32CC REG2025 0105115 in data 5 giugno 2025 con la quale sono stati segnalati al Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) gli elementi di informazione, contenenti i criteri e le modalità applicative del FESI 2024, finalizzati ad acquisire il conteggio delle giornate utili e il numero dei potenziali destinatari, ai fini della corresponsione del compenso discendente dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2024;
- Tenuto conto** che il presente decreto ha lo scopo di stabilire i criteri e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali, con riguardo a risorse, prestazioni e particolari posizioni di servizio del personale militare interessato, riferite all'anno 2024;
- Vista** la lettera del Centro Unico Stipendiale Interforze protocollo n. M_D AT6BIC8 REG2025 0032504 in data 6 giugno 2025 con la quale sono state formalizzate e avviate le procedure tecnico/informatiche di rilevazione dei dati;
- Ritenuto** di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività;
- Vista** la proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata all'esito della procedura di cui all'articolo 5, comma 6-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, con lettera protocollo n. M_D A0D32CC REG2025 0133342 in data 15 luglio 2025,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2024 sono destinate al personale militare in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, dal grado di Graduato a quello di Capitano e gradi corrispondenti, con esclusione di:

- ufficiali generali e ammiragli;
- ufficiali superiori;
- volontari in ferma prefissata;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento;
- personale richiamato in servizio senza assegni dall'ausiliaria o dalla riserva.

Articolo 2

(Criteri di attribuzione)

1. Al personale di cui all'articolo 1 che ha riportato, nel corso dell'anno 2024, come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego o di una sanzione disciplinare di stato, è attribuito un compenso annuo lordo, rapportato al grado rivestito e ai giorni di servizio effettivo prestato nel medesimo anno. La misura di tale compenso annuo lordo è riportata nell'allegata **Tabella 1** e costituisce la base di calcolo per l'applicazione delle riduzioni o delle maggiorazioni previste dal presente decreto.

2. Qualora il personale di cui al precedente comma non abbia, nel corso dell'anno 2024, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, sono valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti al medesimo periodo che contengono un giudizio equiparabile almeno a "superiore alla media" a discrezione del Comandante di corpo.

3. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1 venga meno, a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che "*il fatto non sussiste*" o che l'imputato "*non l'ha commesso*", è corrisposto il compenso previsto per le giornate di servizio prestate nell'anno 2024.

4. Ai fini della determinazione della misura del compenso sono computate le sole giornate di presenza effettiva in servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 7, comma 2.

5. Non sono considerate valide ai fini del compenso di cui al comma 1, le giornate in cui il personale militare risulti:

- a) in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del Codice;
- b) in servizio presso Enti o Organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114;
- c) inviato in missione all'estero per frequenza corsi ai sensi dell'articolo 1807 del Codice;
- d) destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

6. Il compenso di cui al comma 1 spetta anche al personale di cui all'articolo 1 in posizione di comando presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ordinariato Militare per l'Italia, il Tribunale militare di Roma, la Procura Militare di Roma, il Tribunale Militare di Sorveglianza, la Corte Militare di Appello, il Consiglio della Magistratura Militare.

Articolo 3
(Particolari attività, qualifiche e situazioni di servizio)

1. Al personale militare avente diritto, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, in servizio presso le strutture di vertice con sede in Roma indicate nell'allegata **Tabella 2** compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, una maggiorazione del compenso annuo lordo secondo le misure economiche indicate nell'allegata **Tabella 3**, se nell'anno 2024 ha prestato presso le predette strutture almeno 140 giornate di servizio effettivo.
2. Al personale militare con qualifica apicale, compreso il grado di Capitano e gradi corrispondenti, compete una maggiorazione del 18 per cento della corrispondente misura del compenso annuo lordo e i cui importi sono riportati nell'allegata **Tabella 4**.
3. Al personale militare con il grado di 1° Graduato, Sergente Maggiore Capo, Luogotenente e gradi corrispondenti compete una maggiorazione del compenso annuo lordo di cui all'articolo 2, comma 1, rispettivamente, di 18,00 euro, di 22,00 euro e di 26,00 euro annui lordi e i cui importi sono riportati nell'allegata **Tabella 4**.
4. Al personale militare, con qualifica apicale e 25 anni di servizio al 1° gennaio 2024, che è transitato in una categoria o ruolo superiore e che riveste il grado di Sergente, Sergente Maggiore, Maresciallo, Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Sottotenente, Tenente e gradi corrispondenti, compete una maggiorazione del 22 per cento del compenso annuo lordo di cui alla Tabella 1 prevista per i gradi rivestiti.
5. Al personale militare che riveste il grado di Graduato Scelto e Graduato Capo e gradi corrispondenti, aventi al 1° gennaio 2024 un'anzianità di servizio pari ad almeno 17 anni, compete una maggiorazione fissa annua di 18 euro lordi.
6. Le maggiorazioni di cui al presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 4, sono cumulabili tra loro.

Articolo 4
(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, al personale militare avente diritto competono le maggiorazioni o le riduzioni riportate nella **Tabella 5**, in funzione delle giornate di servizio prestate.

Articolo 5
(Congedo di Maternità)

1. Al personale femminile che nel corso dell'anno 2024 ha usufruito del congedo di maternità obbligatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le relative giornate di assenza dal servizio sono considerate valide ai fini del compenso di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 6
(Personale turnista)

1. Al personale turnista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, impiegato in un lavoro continuativo di ventiquattro ore, con articolazione dell'orario di servizio su sette giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990 è corrisposto il compenso di cui al presente decreto per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso. Ove il turno sia maggiore/minore di otto ore, le ore in

eccesso/difetto, purché nel limite di quelle previste dalla consegna, devono cumularsi, ai fini della corresponsione del compenso di cui al primo periodo, fino a raggiungere le otto ore.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del presente decreto.

Articolo 7 (Aspetti particolari)

1. Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo del compenso, secondo quanto previsto dall'articolo 2, al personale militare che osserva un orario di lavoro settimanale articolato su sei giorni è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.

2. Sono considerati nel novero del conteggio delle giornate di servizio ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 anche i periodi di recupero compensativo, fruiti in modalità giornaliera.

3. Per il personale militare inviato in missione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, della legge 21 luglio 2016 n. 145, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 e dell'articolo 1807 del Codice, relativamente a missioni per attività addestrativa o operativa, si considerano utili tutte le giornate, anche festive e non lavorative, in cui il personale è percettore di indennità di missione.

4. Per il personale militare impiegato in attività remunerate con CFI/CFG o straordinario, si considerano utili tutte le giornate, anche festive e non lavorative, in cui il personale risulta percettore dei predetti emolumenti.

5. Al personale militare che nel corso dell'anno 2024 è immesso nel servizio permanente, il compenso è corrisposto, secondo quanto previsto dal presente decreto, tenendo conto solo delle giornate lavorative svolte in servizio permanente. Nel caso insorgano dubbi applicativi si fa riferimento alla data di decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. In tutti i casi, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno 2024, i giorni rilevano a far data dal 1° gennaio 2024.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie e finali)

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".

2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto pari ad euro 179.189.041,49 lordo Stato, si provvede mediante le risorse attestata sullo Stato di previsione della spesa:

a) del Ministero della difesa, per complessivi euro 168.106.865,98 lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 - p.g. 6; 1009 - p.g. 4; 1100 - p.g. 4; 1207 - p.g. 4; 4191 - p.g. 4; 4311 - p.g. 4; 4461 - p.g. 4 e 2107 p.g. 4 per le quote lordo dipendente; 1004 - p.g. 5; 1009 - p.g. 5; 1100 - p.g. 5; 1207 - p.g. 5; 4191 - p.g. 5; 4311 - p.g. 5; 4461 - p.g. 5 e 2107 p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato; 1025 - p.g. 2; 1023 - p.g. 2; 1110 - p.g. 2; 1211 - p.g. 2; 4204 - p.g. 2; 4324 - p.g. 2; 4474 - p.g. 2 e 2111 p.g. 2 per la quota IRAP;

b) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per complessivi euro 11.082.175,51 lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 - p.g. 4, per la quota lordo dipendente; capitolo 2043 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato; capitolo 2066 - p.g. 2, per la quota IRAP.

3. Le eventuali risorse incrementali destinate all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, allorché adottato, sono ripartite in egual misura a favore di tutto il personale di cui all'articolo 1, e secondo i criteri riportati all'articolo 2.

4. Le eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare, ove presenti, esigenze relative ad annualità pregresse, ovvero portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

5. Le allegate Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 22 LUG. 2025

IL MINISTRO


Il Ministro della Difesa

ROMA 2025 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 350TXC0098



MISURA DEL COMPENSO ANNUO LORDO

| PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM | |
|--|--|
| Grado rivestito al 31 dicembre 2024 | Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro |
| Capitano | 797,00 |
| Tenente | 790,01 |
| Sottotenente | 763,07 |
| Primo Luogotenente | 824,96 |
| Luogotenente | 807,30 |
| 1° Maresciallo | 779,86 |
| Maresciallo Capo | 761,18 |
| Maresciallo Ordinario | 747,54 |
| Maresciallo | 734,69 |
| Sergente Maggiore Aiutante | 759,93 |
| Sergente Maggiore Capo | 744,80 |
| Sergente Maggiore | 728,82 |
| Sergente | 717,73 |
| Graduato Aiutante | 734,13 |
| 1° Graduato | 721,54 |
| Graduato Capo | 717,73 |
| Graduato Scelto | 715,37 |
| Graduato | 712,01 |

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

| |
|--|
| Organi/uffici/enti |
| Uffici di cui all'articolo n. 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. |

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

| |
|--|
| Organi/uffici/enti |
| Stato Maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, comando caserma Nazario Sauro, comando caserma De Cicco e relative articolazioni) |
| Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) |
| Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) |

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

| |
|--|
| Organi/uffici/enti |
| Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie, Direzioni) |
| Dipartimento Impiego del Personale (DIPE) |
| Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito |
| Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" |
| Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Marescialli |
| Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Sergenti |
| Commissione di valutazione per i Graduati |

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

| |
|--|
| Organi/uffici/enti |
| Stato Maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) e uffici alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina |
| Direzione per l'impiego personale della Marina militare |
| Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare |
| Ispettorato di sanità Marina militare |
| Ufficio dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina |
| Ufficio Commissioni di avanzamento per gli Ufficiali |
| Ufficio Commissione di avanzamento marescialli della Marina militare |
| Ufficio Commissione di avanzamento sergenti della Marina militare |
| Ufficio Commissione di avanzamento volontari in servizio permanente della Marina militare |
| Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto |
| Ente circoli Marina militare – Roma |
| Area Sottocapo di SMM – Segreterie e Assistenti del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina |
| Reparti, Servizi e Uffici dipendenti dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina |
| Ufficio Generale Infrastrutture |

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

| |
|--|
| Organi/uffici/enti |
| Stato maggiore dell'Aeronautica (Reparti, Uffici Generali, Uffici, Segreterie) |

| |
|--|
| Ufficio generale del Capo di SMA |
| EdO dipendenti dal Capo di SMA: Aiutante di Volo del Capo di SMA - Segreteria Particolare del Capo di SMA (Sezione e Nuclei dipendenti) - Consulente Giuridico del Capo di SMA - Gender Advisor - Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa - Ufficio del Vicario Episcopale per l'AM (segreteria dipendente) – Referente per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per la protezione dei dati (Ufficio e Sezioni dipendenti) |
| Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica |
| Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell'Arma Aeronautica |
| Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico |
| Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico |
| Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico |
| Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M. |
| Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale |
| Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica |
| Ispettorato per la Sicurezza del volo |
| Istituto Superiore per la sicurezza del volo |
| Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM) |
| Commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali |
| Segreteria permanente della commissione ordinaria d'avanzamento (EdO all'interno delle TOO della Commissione Ordinaria d'Avanzamento Ufficiali) |
| Commissione permanente avanzamento marescialli dell'AM |
| Commissione permanente avanzamento sergenti dell'AM |
| Commissione permanente avanzamento volontari in servizio permanente dell'AM |
| Segreteria permanente della commissione superiore di avanzamento |
| Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale |
| Comando Aeronautica Militare Roma |

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
E ORGANI CENTRALI DI VERTICE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

| Organi/uffici/enti |
|---|
| Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie) |
| Direzione generale per il personale militare |
| Direzione generale per il personale civile |
| Direzione generale della previdenza militare e della leva |
| Direzione generale di commissariato e dei servizi generali |
| Direzione degli armamenti terrestri |
| Direzione degli armamenti navali |
| Direzione degli armamenti aeronautici |
| Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate |
| Direzione generale dei lavori e Ufficio centrale del demanio e del patrimonio |
| Ufficio centrale per le ispezioni amministrative |
| Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari |
| Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa |

Tabella 3

MAGGIORAZIONE PER ENTI DI VERTICE

| PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM | |
|--|--|
| Gradi | Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro |
| Capitano | 159,40 |
| Tenente | 158,00 |
| Sottotenente | 152,61 |
| Primo Luogotenente | 164,99 |
| Luogotenente | 161,46 |
| 1° Maresciallo | 155,97 |
| Maresciallo Capo | 152,23 |
| Maresciallo Ordinario | 149,50 |
| Maresciallo | 146,93 |
| Sergente Maggiore Aiutante | 151,98 |
| Sergente Maggiore Capo | 148,96 |
| Sergente Maggiore | 145,76 |
| Sergente | 143,54 |
| Graduato Aiutante | 146,82 |
| 1° Graduato | 144,30 |
| Graduato Capo | 143,54 |
| Graduato Scelto | 143,07 |
| Graduato | 142,40 |

Tabella 4

MAGGIORAZIONI DEL COMPENSO ANNUO

| PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM | |
|--|--|
| QUALIFICHE APICALI ED EQUIPARATI | |
| Qualifica | Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro |
| Capitano | 143,46 |
| Primo Luogotenente | 148,49 |
| Sergente Maggiore Aiutante | 136,79 |
| Graduato Aiutante | 132,14 |
| GRADI APICALI | |
| Gradi | Importo annuo lordo dipendente pro-capite in euro |
| <u>Luogotenente</u> | 26,00 |
| <u>Sergente Maggiore Capo</u> | 22,00 |
| <u>1° Graduato</u> | 18,00 |

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PER I GIORNI DI PRESENZA IN SERVIZIO

| PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM | |
|--|---|
| Fasce di giornate | Maggiorazione % dell'importo di cui alla Tabella 1 |
| Giorni < 70 | - 100% (non avente diritto) |
| $70 \leq$ giorni < 140 | - 25% |
| $140 \leq$ giorni < 155 | + 5% |
| $155 \leq$ giorni < 170 | + 10% |
| $170 \leq$ giorni < 185 | + 20% |
| $185 \leq$ giorni < 200 | + 30% |
| Giorni \geq 200 | + 38% |